



Mammìc

02576-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA

- Presidente -

Sent. n. sez. 3457/2018

ANGELO MATTEO SOCCI

- Relatore -

UP - 06/11/2018

ALDO ACETO

R.G.N. 27210/2018

UBALDA MACRI'

FABIO ZUNICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/02/2018 del TRIBUNALE di BIELLA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
che ha concluso chiedendo: «Inammissibilità del ricorso».



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Biella con sentenza del 21 febbraio 2018 ha condannato (omissis) alla pena di € 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 5, comma 1, lettera D, della legge 238 del 1962, perché in qualità di legale rappresentante del panificio industriale (omissis) (omissis) s.r.l. [...] impiegava nella preparazione di alimenti – prodotti da forno – farine di vario tipo insudiciate ed invase da parassiti quali blatte e farfalline della farina; reato accertato il 14 giugno 2013.

2. (omissis) ha proposto appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Errata lettura e valutazione dell'istruttoria dibattimentale.

I testimoni escussi in dibattimento non hanno precisato dove precisamente erano collocati i sacchi della farina, se nei luoghi destinati alla panificazione o in altri settori del panificio. La sentenza poi ha fondato la condanna anche sulla base delle foto prodotte dal P.M. in supporto informatico; le foto però non sono state sottoposte ai testi (in visione) per la loro conferma.

Mancano, pertanto, le prove per l'elemento oggettivo del reato e per l'elemento soggettivo, in relazione ad un piano di autocontrollo degli alimenti.

2. 2. Mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., particolare tenuità del fatto.

La sentenza non ha motivato sulla richiesta di particolare tenuità del fatto; la presenza di dispositivi per la neutralizzazione dei parassiti (seppure ritenuti non pienamente idonei) avrebbe dovuto far ritenere i fatti di particolare tenuità.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Denuncia inoltre un travisamento delle prove testimoniali (valutazione non corretta dell'intera istruttoria dibattimentale) ma non specifica lo stesso, ed inoltre non allega i verbali integrali, e non prospetta la decisività delle prove ritenute travisate.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica ha rilevato come al momento dell'ispezione sanitaria dei N.A.S. di ^(omissis), sono stati rinvenuti nel laboratorio sacchi di farina aperti ed invasi da parassiti, ed altre carenze igienico sanitarie. Le condizioni degli alimenti sono riferiti dai testi di P.G. e risultanti dal verbale di ispezione igienico sanitaria del 14 giugno 2013 (atto non ripetibile acquisito al fascicolo del dibattimento) e dalle numerose foto (69) dei luoghi effettuate dalla P.G. nel corso dell'ispezione.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la

stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

Deve rilevarsi comunque che, « Per l'accertamento del reato di cui all'art. 5, lett. b) e d) legge n. 283 del 1962 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), ed in particolare per l'accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all'evidenza mal conservati. (La Corte ha altresì precisato che l'eventuale violazione delle norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in un'attività preliminare e pre-processuale, non determina alcuna nullità)» (Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006 - dep. 21/04/2006, Cilla, Rv. 23412101; vedi anche Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014 - dep. 17/04/2014, Iannone, Rv. 25900201 e Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014 - dep. 17/03/2014, Chen, Rv. 25870501).

3. 1. Per la configurabilità del reato, inoltre, non è necessario l'accertamento di un danno alla salute, come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: « Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche

giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale».

5. Anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto risulta manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata irroga una pena superiore al minimo edittale di € 2.000,00 con pena base di 3.000,00 € e quindi ben al di sopra del limite edittale, con la conseguenza che può ritenersi implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto: «L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale [...], configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto» (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/11/2018

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Vito DI NICOLA

